



COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici

Prot. n. 14526 del 04/07/2019 Spett. Operatore economico

Oggetto:

LETTERA D'INVITO
Procedura: articolo 36, comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. criterio: offerta del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 determinato ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara.
SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA , DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', CRE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CONDOMINIO "CENTRO SANITARIO" . <i>Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – DL crescita.</i>
CUP B22C19000110001 - CIG. Z0228FE4C1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

INVITA

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dalla presente lettera di invito, dai relativi allegati.

PREMESSA
INDIVIDUAZIONE DELL'INTERVENTO – NOTIZIE GENERALI SUI SERVIZI

1. Tipo di appalto: servizio tecnico finalizzato alla redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità/cre e coordinamento per la sicurezza in sede di progettazione e di esecuzione.

3. Luogo di esecuzione dell'intervento: Comune di Bedizzole – via mons. Bontacchio.

4. Breve descrizione dell'intervento:

servizio tecnico finalizzato alla redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità/cre e il coordinamento della sicurezza in sede di progettazione e di esecuzione, dei lavori di “riqualificazione energetica del condominio “Centro sanitario””.

5. Categorie tariffa vigente ai fini della determinazione dell'importo:

A vacanza.

6. Corrispettivo (in euro, IVA esclusa):

Prestazioni e corrispettivo posto a base di gara:

1) Espletamento della progettazione per contenimento dei consumi energetici di cui alla “Legge n. 10 del 1991”: come da D.M. 12-12-1993 – allegato A – e successivi aggiornamenti regionali oltre che nel rispetto del D.M. n. 28 /2011; dei decreti del 26 giugno 2015 e del Decreto n° 2456 del 8 marzo 2017 Regione Lombardia – completa di verifiche termoisometriche dei componenti delle strutture edili e calcolo del fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la climatizzazione estiva.

€ 2.200,00

2) Progettazione dell'intervento per formazione di isolamento termico a cappotto per il portico (soffitto portico sottostante al pavimento dei locali al piano primo) e di alcune murature esterne a facciata. Allestimento di computo metrico estimativo relativo alle opere oggetto della progettazione. € 1.600,00;

3) Progettazione dell'intervento per la sostituzione di alcune vetrate su telai esistenti con nuove termicamente isolate. Allestimento di computo metrico estimativo relativo alle opere oggetto della progettazione **€ 1.300,00;**

4) Progettazione dell'intervento per la sostituzione degli attuali bollitori elettrici per la produzione di a.c.s. con nuovi alimentati termicamente in pompa di calore. Allestimento di computo metrico estimativo relativo alle opere oggetto della progettazione. **€ 500,00**

5) Progettazione dell'intervento per la sostituzione degli attuali corpi illuminanti del tipo “neon” con nuovi della tipologia a LED ad elevato risparmio energetico, compreso studio illuminotecnico atto a determinare i fabbisogni di illuminazione dei singoli locali ed eventualmente integrazione/ridistribuzione degli stessi in funzione delle attuali distribuzioni d'arredo. Allestimento di computo metrico estimativo relativo alle opere oggetto della progettazione. € 3.800,00

6) Redazione di piano di sicurezza di cantiere “P.S.C.” e coordinamento della sicurezza durante i lavori (previsione lavori pari a max 25 gg. Lavorativi), compresa redazione della documentazione necessaria, escluso valori bollati e versamenti eventuali ad enti. **€ 1.500,00**

7) Espletamento di Direzione Lavori relativa alle opere oggetto di progettazione, con espletamento dei sopralluoghi ritenuti necessari dallo scrivente al fine di coordinare il corretto andamento dei lavori. Controllo dei SAL emessi dalle ditte appaltatrici con emissione dei certificati di pagamento. **€ 2.900,00**

per un importo totale a base d'asta pari a € **13.800,00** a cui vanno aggiunti gli oneri contribuiti 5% e l'Iva dovuta per legge per un totale di € 17.677,80;

Il presente incarico è finanziato mediante il " Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – DL crescita".

7. Tempo Utile di esecuzione

20 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

8. Modalità di stipulazione del contratto e di liquidazione:

- a) sottoscrizione del disciplinare d'incarico;
- b) modalità di pagamento e liquidazione come previsto dal medesimo disciplinare di incarico.

9. Criterio di affidamento:

offerta del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara .

10. Condizioni particolari di svolgimento del servizio: L'operatore economico deve assolutamente rispettare la seguente *timeline*:

- redazione progetto: entro 20 gg. dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.
- redazione verbale di inizio lavori entro 31.10.2019.

PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Termine per la presentazione dell'offerta:

il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto per

le ore: 12.00	del giorno: 15.07.2019
----------------------	-------------------------------

Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) la procedura si svolge, prevalentemente, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica di cui alla successiva lettera b), mediante il quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito;
- b) la piattaforma telematica e il sistema utilizzati sono di proprietà di Consip e sono denominati «Acquistinretepa» e «Mepa» di seguito per brevità solo «**Sistema**»), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul profilo del committente o dall'indirizzo internet <https://www.acquistinretepa.it>; pertanto:
 - mediante il Sistema sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
 - le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute in alcuni supporti pubblicati presso il portale Consip;
 - l'operatore economico deve accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti al Sistema, in esecuzione delle istruzioni fornite dal Sistema stesso, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma informatica;
- c) fermo restando quanto previsto alla lettera b) e salve le eccezioni specificamente previste dalla presente lettera di invito, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla piattaforma del Sistema,

devono essere **sottoscritti con firma digitale**; nella presente lettera di invito con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale, al quale è attribuita estensione «.p7m»; nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate;

d) gli operatori economici che partecipano alla procedura devono accedere al Sistema di cui alla lettera b), con le proprie chiavi di accesso ottenibili mediante registrazione all'indirizzo internet di cui alla stessa lettera b) e, seguendo la procedura, far pervenire al Sistema, entro il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera.

Recapito presso la Stazione appaltante:

a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nella presente lettera di invito, è il seguente:

Ente	COMUNE DI BEDIZZOLE		Ufficio	Ufficio tecnico lavori pubblici	
Indirizzo	Piazza Vittorio Emanuele II		num.	1	
CAP	25081	Località	Bedizzole		Provincia BS

b) il recapito di documenti cartacei deve pervenire alla Stazione appaltante all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:

b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

b.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

b.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti sub. a.1), sub. a.2) e sub. a.3);

c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a), qualunque sia la modalità di invio, deve avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.00; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione; eventuali modifiche ai predetti orari sono pubblicate all'indirizzo internet <http://www.comune.bedizzole.bs.it>;

d) la documentazione cartacea consegnata, deve essere contenuta in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dall'offerente; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dall'offerente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;

e) il plico recapitato alla Stazione appaltante deve recare all'esterno, oltre all'intestazione dell'offerente, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; deve altresì recare all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE».

f) nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52 del Codice dei Contratti, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del Codice, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne dà comunicazione all'AGI ai fini dell'applicazione dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.

2. Documentazione amministrativa:

BUSTA AMMINISTRATIVA)

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l'accesso al Sistema, l'operatore economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richiede o l'operatore economico lo ritenga, deve caricare (upload) la pertinente documentazione amministrativa nell'ambito della busta telematica (virtuale) «A – BUSTA AMMINISTRATIVA».

- a) **richiesta di partecipazione del concorrente**, con l'indicazione:
 - a.1) della modalità di partecipazione quale concorrente singolo oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;
 - a.2) della forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) **dichiarazione** relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara la situazione personale (requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e i requisiti professionali di cui, rispettivamente, ai successivi Capo 2.1 e Capo 2.2.
- c) **indicazione del professionista** (un solo soggetto **persona fisica**, tra i professionisti appartenenti al concorrente) incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che assumerà la qualifica di esecutore personale delle prestazioni; economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
- d) **dichiarazione**, ai sensi dell'articolo 76, commi 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione:
 - d.1) del domicilio eletto per le comunicazioni;
 - d.2) dell'indirizzo di posta elettronica certificata e, se ritenuto opportuno, anche di un indirizzo di posta elettronica non certificata;
- e) **limitatamente a concorrenti con dipendenti o con soci o collaboratori iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali INPS e INAIL, ai fini della acquisizione del DURC**, a titolo collaborativo, indicazione del C.F. della società ;
- e.bis) **per concorrenti singoli senza dipendenti e/o soci e/o collaboratori iscritti alle gestioni previdenziali** a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: dati anagrafici e numero matricola per richiesta regolarità contributiva personale all'ente previdenziale di appartenenza;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei**, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016; fermo restando che i raggruppamenti possono concorrere ai soli fini di coadiuvare il professionista esecutore delle prestazioni affidate, restando fermo che quest'ultimo è esclusivamente la persona fisica di cui alla precedente lettera c):
 - f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 3, lettera f), punto f.2);
 - f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui rispettivamente ai successivi Capi 2.1 e 2.2, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
- g) **limitatamente ai consorzi stabili di società**, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché dell'articolo 45 dello stesso decreto:
 - g.1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio (mentre i requisiti posseduti dalle società consorziate devono

essere dichiarati da queste ultime, separatamente, ai sensi del successivo punto g.2);

- g.2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non posseduti direttamente da quest'ultimo ai sensi del precedente punto g.1);
- g.3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- g.4) le società consorziate di cui al punto g.2), nonché la società consorziata o le società consorziate indicate ai sensi del punto g.3), se diverse, devono dichiarare l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei propri requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi presentando apposite dichiarazioni ai sensi dei successivi Capi 2.1 e 2.2;

h) **Cauzione provvisoria:** non dovuta;

2.1. Requisiti di ordine generale: (articoli 80 e 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016).

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, della presente lettera di invito, attestanti l'assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come segue:

1) identificazione del concorrente e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il concorrente stesso, come segue:

a) indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:

a.1) il titolare dello studio se si tratta di **liberi professionisti singoli**;

a.2) tutti i professionisti associati se si tratta di **associazioni professionali di liberi professionisti** (studi associati), costituite in vigore della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione;

a.3) tutti i professionisti soci se si tratta di **società di professionisti** (società di persone costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, del decreto legislativo n. 50 del 2016);

a.4) limitatamente alle **società di ingegneria** (società di capitali costituite ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016):

--- i professionisti che siano anche amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico;

--- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;

--- **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci:** il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50 per cento per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50 per cento (in ogni caso persone fisiche); e, qualora la società abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;

b) indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:

b.1) professionisti dipendenti;

b.2) professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c) **tutti i concorrenti:** indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a), punto a.5);

d) **società di professionisti, società di ingegneria e società consortili:** iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le persone fisiche di cui alla precedente lettera a), punti a.3) e a.4);

2) assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dichiarati come segue:

a) che non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati elencati al comma 1 lettera a) – b) – c) – d) – e) – f) – g) dell'art. 80 del D. Lgs.

n. 50/2016; oppure, se presenti, indicare tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; i soggetti indicati nel seguito non sono tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; le predette dichiarazioni devono riguardare obbligatoriamente:

--- tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);

--- i direttori tecnici dell'impresa;

--- i direttori tecnici delle società di ingegneria;

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

b) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, ferme restando le verifiche successive ai sensi del D.Lgs. n.159/2011; le predette dichiarazioni devono riguardare obbligatoriamente:

--- tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);

--- i direttori tecnici dell'impresa;

--- i direttori tecnici delle società di ingegneria;

Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

c) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, comportanti omessi pagamenti per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, comma 1 e 2bis, del d.P.R. n. 602 del 1973; costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;

d) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

e) che l'operatore economico non è sottoposto a procedura di fallimento, non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

f) che non si è reso colpevole:

- di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- di significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione del danno o altre sanzioni comparabili;
- di gravi inadempimenti nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

g) che la partecipazione dell'operatore economico non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

h) di non aver partecipato nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67;

i) che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, esclusione dagli appalti disposta ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare imposta o divieto di concludere contratti imposti in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale), e che non sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

ii) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

iii) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

l) che non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

m) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, e in ogni caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che tale violazione è stata rimossa; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione;

n) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:

--- è inferiore a 15;

--- è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

--- è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;

o) che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data della lettera di invito; le predette dichiarazioni devono riguardare obbligatoriamente:

- tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
- i direttori tecnici dell'impresa;
- i direttori tecnici delle società di ingegneria;

p) che non si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le dichiarazioni previste alle precedenti lettere a), b), f) g), h) i), o) devono riguardare obbligatoriamente

- **tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);**
- **i direttori tecnici dell'impresa;**
- **i direttori tecnici delle società di ingegneria;**

3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2), lettera a), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti di cui allo stesso numero 2, lettera a), che siano **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data della lettera di invito; pertanto il concorrente deve dichiarare:

- a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, lettera a), cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data della lettera di invito;
- b) se vi sono tali soggetti cessati:
 - l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;
 - l'assenza dei citati provvedimenti di natura penale;

4) **assenza di partecipazione plurima**, ovvero che alla stessa gara non partecipa, contemporaneamente e a qualunque titolo:

- a) in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
- b) una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il concorrente è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 254 o 255 dello stesso d.P.R. n. 207 del 2010;

5) assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 1086 del 1971, ovvero non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera da collaudare

6) La documentazione di cui al presente articolo è reperibile in copia all'indirizzo internet di cui all'articolo 1.2, lettera b) .

7) Accettazione del protocollo di legalità, adottato dalla Stazione appaltante con deliberazione della Giunta Comunale in data 25.01.2018, n. 9, mediante sottoscrizione di copia dello stesso e sua allegazione alla documentazione di gara.

8) disciplinare d'incarico e curriculum vite in formato pdf editabile;

- 9) tracciabilità dei flussi finanziari;
- 10) autodichiarazione regolarità contributiva;
- 11) copia della copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, con appendice relativa all'incarico di che trattasi;

2.2. Requisiti professionali: riserva delle prestazioni a particolari professioni.

Ai sensi dell'art. 24 comma 5 del codice dei Contratti, il concorrente deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al precedente Capo 2.1, numero 1), corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche, il professionista responsabile personalmente dell'incarico, in possesso di adeguato titolo di studio.

Ai sensi del D.M. 11.10.2017 "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" l'operatore economico deve essere in possesso di certificazione ex norme UNI 11339 o 11352 o UNI EN ISO 16247-5, e comunque in possesso di comprovata esperienza nel settore della progettazione di impianti con attinenza al risparmio energetico ed alla riqualificazione di edifici per la riduzione delle emissioni e dei consumi.

2.3. Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ex art. 83 del d.lgs. n. 50 del 2016:

a) **requisiti di idoneità professionale:** i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.

b) **capacità economica e finanziaria:** dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernente il fatturato globale, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari all'importo a base di gara.

c) **capacità tecniche professionali**

- un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, in particolare con riferimento alla progettazione, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, corredato da atti di incarico (*determine in caso di prestazioni per soggetti pubblici, lettere di incarico o fatture per soggetti privati*);
- una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca dello studio professionale;

3. Offerta

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta come descritto nel seguito.

BUSTA ECONOMICA

Nel seguito della presente lettera di invito con il termine «**busta dell'Offerta Economica**» si intende la busta telematica (virtuale) che comprende la sola **Offerta Economica**, come impostata e richiesta dal Sistema di cui all'articolo 1.2, lettera b), costituita come descritta nel seguito, formulata mediante compilazione a video degli appositi spazi nei moduli messi a disposizione dal Sistema.

Contenuto della busta interna con l'Offerta economica.

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica, a pena di esclusione, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo. L'offerta è redatta mediante ribasso sugli importi posti a base di gara, con le seguenti precisazioni:

- a) l'offerta è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
- b) il ribasso offerto è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il prezzo indicato in lettere;
- c) qualora l'offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- d) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
 - d.1) l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
 - d.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera f), punto f.1).

4. Cause di esclusione in fase di ammissione:

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico di invio:
 - a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al **Capo 1, lettera a), della Parte prima**;
 - a.2) che non consentano la loro individuazione;
 - a.3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
 - a.4) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- b) sono esclusi, dopo l'apertura del plico d'invio e prima dell'apertura della busta interna, i concorrenti:
 - b.1) il cui plico di invio non contiene la busta interna dell'offerta economica;
 - b.2) la cui busta interna dell'offerta economica presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
 - b.4) che non hanno assolto l'obbligo di sottoscrizione per accettazione del patto di integrità, come richiesta al precedente Capo 2.1, numero 6);
- c) sono altresì esclusi prima dell'apertura della busta interna, gli offerenti:
 - c.1) che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dalla presente lettera di invito;
 - c.2) che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;
 - c.3) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
 - c.4) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, oppure che non hanno dichiarato alcuna delle seguenti condizioni alternative:
 - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto;
 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo:
 - se già costituito, non hanno prodotto l'atto di mandato cui al Capo 2, lettera f), punto f.1);
 - se da costituirsi, non hanno prodotto l'atto di impegno di cui al Capo 2, lettera f), punto f.2), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 3, lettera f), punto f.2);
 - hanno ommesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;
- c.6) che, in caso di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non ha indicato il consorzio esecutore per il quale concorre oppure tale consorzio incorre in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti;
- d) sono comunque esclusi gli offerenti:
 - d.1) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alle condizioni di cui al comma 2 della stessa norma;
 - d.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - d.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - d.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
 - d.5) per i quali sia accertato la mancata sottoscrizione del patto di integrità.

PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Criterio di aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione, con le precisazioni di cui al successivo Capo 3, avviene con il criterio del prezzo più basso espresso mediante ribasso sull'importo posto a base di gara;

2. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

- a) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna contenente l'offerta economica, le offerte:
- a.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
 - a.2) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o in aumento; oppure che recano l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere;
 - a.3) che recano, in relazione all'indicazione del ribasso in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte dell'offerente;
 - a.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
 - a.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi o che l'impegno non indichi l'operatore economico capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che tale impegno risulti già dichiarato o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la documentazione ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera f), punto f.2);
 - a.6) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente Capo 3, lettera a), punto a.5);
- b) sono comunque escluse le offerte:
- b.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 4, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
 - b.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - b.3) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, o con prescrizioni legislative o regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
- a.1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - a.2) aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);
 - a.3) omissis...
- b) ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
- b.1) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento attestante la regolarità contributiva limitatamente agli operatori economici con dipendenti o a soci di società non iscritti a casse di previdenza professionali autonome; o alla verifica della regolarità contributiva del singolo professionista presso l'ente previdenziale di appartenenza;
 - b.2) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- b.3) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normative;
- c) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - c.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;
 - c.2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
- d) l'aggiudicazione definitiva è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 72 del medesimo decreto legislativo; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento;
- e) il ribasso sul prezzo offerto dall'aggiudicatario di cui alla Parte prima, Capo 3, si applica nella stessa misura a tutte le prestazioni parziali come previste dal contratto disciplinare di incarico.

4. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

- a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
 - a.1) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;
- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a) a trasmettere alla Stazione appaltante:
 - b.1) una dichiarazione cumulativa:
 - attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - b.2) in caso di aggiudicatario organizzato in forma societaria o consortile: i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - b.3) a) limitatamente agli operatori economici con dipendenti o a soci di società non iscritti a casse di previdenza professionali autonome, i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante l'indicazione del **C.F della società**;
 - b) per concorrenti singoli senza dipendenti e/o soci e/o collaboratori iscritti alle gestioni previdenziali: dati anagrafici e numero matricola per richiesta regolarità contributiva personale all'ente previdenziale di appartenenza;

- b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l'aggiudicatario occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
- c.1) da tutti gli operatori economici raggruppati, per quanto di pertinenza di ciascuno di essi, per il tramite del capogruppo mandatario, se l'aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo ai sensi dell'articolo 48, del Codice dei contratti;
- c.2) dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile;
- d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- e) l'aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti;**
- f) ai fini del rispetto del principio di rotazione:** l'operatore economico è stato selezionato applicando il principio di rotazione e trasparenza relativo agli affidamenti mediante procedure ad affidamento diretto.

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste:
 - a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
 - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
 - a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza;
 - a.4) si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, dal d.P.R. n. 207 del 2010 o da altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
- b) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante;
- c) alla documentazione degli offerenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 80 e 49 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- e) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dalla presente lettera di invito, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera d), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;

1.1 Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio come di seguito disciplinato. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del codice dei contratti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

2. Disposizioni finali

- a) **computo dei termini:** tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- b) **controversie:** contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione di Brescia, con le seguenti precisazioni:
 - b1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni; i termini per la notificazione del ricorso e per il deposito sono aumentati rispettivamente di 30 (trenta)

giorni e di 15 (quindici) giorni se il ricorrente risiede in altro Stato dell'Europa, o di 90 (novanta) giorni e di 45 (quarantacinque) giorni se risiede fuori dall'Europa;

b2) il termine per la notificazione del ricorso decorre:

- dal ricevimento della presente lettera di invito per cause che ostano alla partecipazione;
- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
- dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per gli offerenti diversi dall'aggiudicatario;

b3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

c) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:

- c.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è l'arch. Paola Visini – Responsabile dell'Area Tecnica;
- c.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- c.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- c.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- c.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- c.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- c.7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c.8) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente lettera d);

d) **procedure di ricorso:** contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione di Brescia, con le seguenti precisazioni:

d.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni; il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di 30 (trenta) giorni, se le parti risiedono in altro Stato dell'Europa, o di 90 (novanta) giorni se risiedono fuori d'Europa; il termine per il deposito è aumentato di 15 (quindici) giorni, se le parti risiedono in altro Stato dell'Europa, o di 45 (quarantacinque) giorni se risiedono fuori dall'Europa;

d.2) il termine per la notificazione del ricorso di cui al punto e.1) decorre:

- dal ricevimento della presente lettera di invito per cause che ostano alla partecipazione;
- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
- dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;

d.3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;

- e) **accesso agli atti:** fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 e l'articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
- e.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
 - e.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
 - e.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale;
- f) **norme richiamate:** fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo contratto:
- f.1) il decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50;
 - f.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte in vigore;
 - f.3) il codice civile in quanto applicabile e in quanto compatibile con la documentazione di cui alla successiva lettera h);
- g) **riserva di aggiudicazione:** la Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro;
- f) **Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.):** La progettazione da parte dell'operatore economico selezionato, dovrà necessariamente integrare i Criteri Ambientali Minimi. All'Operatore Economico, sarà richiesta una relazione che illustri l'applicazione dei suddetti criteri.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Paola Visini

Allegati per la partecipazione:

Modello di formulario per il documento di GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Le dichiarazioni previste nel DGUE Parte III “motivi di esclusione” – lettera A “motivi legati a devono riguardare obbligatoriamente tutte le persone fisiche di cui al precedente punto 3.2 – 1 - lettera a).

Il legale rappresentante dichiara l'assenza di cause di esclusione ex art.80 del Codice, mediante la compilazione e la sottoscrizione digitale del DGUE, anche per i soggetti sotto elencati.

In alternativa, la parte III del DGUE, deve essere compilata e sottoscritta digitalmente da parte di tutti i soggetti sotto elencati:

- **titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;**
- **socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;**
- **soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice**
- **membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico**
- **socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.**

Per la compilazione del DGUE vedasi le istruzioni contenute nella Circolare del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016 n. 3 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di documento di gara unico (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. 174 del 27.07.2016)”.

